

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONAFINI**, **NENNI** Giuliana e **JODICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1965

Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La dotazione organica delle qualifiche di direttore generale equiparate e superiori, nelle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché quella delle qualifiche corrispondenti del personale della Magistratura, della Scuola, e militare, è rapportata, di regola, alle effettive esigenze dei servizi; sicchè può dirsi che ogni dipendente statale, che rivesta una di tali qualifiche, è preposto a ripartizioni organiche di grande rilievo, al centro e talvolta anche in periferia, o a funzioni di istituto particolarmente qualificate, previste espressamente dalla legge.

L'assenza del titolare di tali uffici, o comunque l'impedimento all'esercizio delle sue funzioni, costituisce sempre una grave difficoltà per la rispettiva Amministrazione, incidendo sul regolare andamento dei servizi.

Il vicario, infatti, non sempre ha l'autorità per reggere così importanti uffici, specie per periodi piuttosto lunghi; nè appare equo che il medesimo debba assumere nuove impegnative responsabilità senza un adeguato compenso o una immediata prospettiva di carriera.

La soluzione migliore di tale problema, che è particolarmente grave quando l'assenza del direttore generale, o di qualifica corrispondente o superiore, si protragga per lungo periodo, sembra sia quella di rendere disponibile il posto di ruolo, in modo da consentire la nomina di un nuovo titolare.

Per attuare ciò è sufficiente il collocamento in soprannumero del dipendente assente. Non sarebbe, infatti, corretto il ricorso all'istituto del « fuori ruolo », previsto dall'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da analoghe disposizioni, in quanto questo può essere disposto « per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'Amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'Amministrazione stessa ». Il collocamento fuori ruolo, pertanto, dovrebbe avvenire alle dipendenze di altra Amministrazione dello Stato o di un ente pubblico, a cui carico andrebbe il pagamento dello stipendio e degli altri emolumenti; cosa che, nella specie, non si verifica.

Le esigenze avanti prospettate ricorrono, sempre nell'interesse del servizio, anche nei confronti di quegli altri funzionari delle carriere direttive, in genere tecniche, che rivestono qualifica inferiore a quella di direttore generale, ma che ricoprono l'unico posto previsto in organico. Anche in questo caso, infatti, l'assenza del funzionario non consentirebbe il normale esercizio delle funzioni connesse con la qualifica rivestita.

L'unito disegno di legge mira a raggiungere gli scopi sopraindicati con criteri di assoluta chiarezza, e anche di rigore, essendo la facoltà del collocamento fuori ruolo limitata ad ipotesi ben definite.

Il provvedimento non riguarda i magistrati ordinari in quanto l'ordinamento giudiziario contiene già idonee norme.

In merito ai singoli articoli si osserva quanto segue:

L'art. 1. — Disciplina il collocamento in soprannumero durante il mandato parlamentare dei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a direttore generale, consigliere di Stato, generale di divisione, eccetera e degli impiegati civili delle carriere direttive con qualifica inferiore purchè per essa sia previsto un solo posto in organico.

L'art. 2. — Contempla il collocamento in soprannumero degli impiegati civili delle carriere direttive che rivestono una delle qualifiche indicate nell'articolo 1, i quali, da almeno sei mesi, siano stati sospesi dal

servizio in quanto sottoposti a procedimento penale o per effetti di condanna penale (articoli 91 e 98 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

Non sono, quindi, contemplate le ipotesi di sospensione cautelare facoltativa di cui all'articolo 92 del citato testo unico, nè quella della sospensione dalla qualifica, quale sanzione disciplinare (articolo 81), che oltretutto, non può avere mai durata superiore a sei mesi.

Il secondo comma dell'articolo, poi, stabilisce che le modalità per il collocamento in soprannumero sono quelle prescritte per l'adozione del provvedimento di sospensione, ossia decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per i direttori generali e superiori, e decreto ministeriale per gli altri funzionari.

L'art. 3. — Contiene norme di natura tecnica, conseguenziali al soprannumero che viene introdotto dai due articoli precedenti. Il primo comma prevede l'accantonamento della qualifica iniziale dei singoli ruoli di un posto per ogni dipendente collocato in soprannumero, per evitare che quest'ultimo si tramuti in un aumento della dotazione organica del ruolo; il secondo comma stabilisce che il riassorbimento avvenga con le prime vacanze disponibili, dopo la cessazione della causa che ha giustificato il collocamento in soprannumero.

Il provvedimento considera ipotesi del tutto eccezionali e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Durante l'aspettativa per mandato parlamentare, i dipendenti dello Stato che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 90, e quelli di corrispondente ex grado gerarchico, nonchè gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica per la quale è previsto un solo posto di organico, sono collocati in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica con decreto del Ministro competente.

Restano ferme, per i magistrati dell'Ordine giudiziario, le norme attualmente in vigore.

Art. 2.

Gli impiegati civili delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, per la quale è previsto un solo posto di organico, possono essere collocati in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica, quando siano sospesi dal servizio in pendenza di procedimento penale o per effetto di condanna penale e la sospensione duri da almeno sei mesi.

Il collocamento in soprannumero è disposto con le stesse modalità prescritte per il provvedimento di sospensione.

Art. 3.

Nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici è lasciato scoperto un posto per ogni dipendente collocato in soprannumero ai sensi degli articoli precedenti.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono riasorbiti, dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.